

Regolamento in materia di reclutamento di personale addetto allo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo con contratto a tempo determinato

Art. 1

(Ambito di applicazione e finalita)

1. Il presente regolamento disciplina il reclutamento di personale addetto allo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo con rapporto di lavoro subordinato e con contratto di diritto privato a tempo determinato, ai sensi dell'art.19 e seguenti del D.Lgs n.81 del 15/06/2015, d'ora in poi definito personale addetto allo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo con contratto a tempo determinato.
2. Il reclutamento del Personale addetto allo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo con contratto a tempo determinato è finalizzato essenzialmente allo svolgimento di specifici programmi di ricerca di durata temporanea.

Art. 2

(Natura del rapporto e modalità di presentazione delle richieste)

1. I contratti di cui all'art. 1, previo espletamento delle procedure di cui al successivo art. 3, sono riservati a soggetti in possesso della Laurea o che abbiano maturato esperienza di ricerca, documentata mediante attività di ricerca strutturate ovvero attestate da un numero significativo di qualificati prodotti scientifici.
2. Questa Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
3. I contratti di cui al primo comma danno luogo a rapporti di lavoro subordinati a tempo determinato con relativo trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi derivanti da lavoro dipendente. Il Consorzio provvede inoltre alla copertura assicurativa relativa ai rischi da infortunio e alla responsabilità civile.
4. La copertura finanziaria del contratto potrà derivare da fondi di ricerca o da specifiche risorse assegnate all'INBB nell'ambito di progetti nazionali ed internazionali.
5. L'attivazione della procedura è deliberata dal Direttore dell'INBB, sulla base di proposte avanzate dai responsabili di Unità di Ricerca del Consorzio.
6. L'attivazione delle procedure di reclutamento può essere attivata dopo indicazione di:
 - la descrizione del programma di ricerca di durata temporanea e le modalità della relativa attuazione;
 - le motivazioni in ordine alle esigenze che sostengono la proposta;
 - la durata del programma di ricerca, con specificazione del suo inizio e della sua conclusione;
 - la durata del contratto, correlata a quella del programma di ricerca;
 - l'individuazione del responsabile del programma di ricerca;
 - la copertura finanziaria, comprensiva anche degli oneri riflessi.

Art. 3

(Modalità di reclutamento e costituzione della Commissione Giudicatrice)

1. Ai fini della copertura dei posti di personale addetto allo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo con contratto a tempo determinato il Direttore indice procedure di valutazione comparativa distinte per ambiti scientifici. L'avviso della procedura attivata è reso disponibile per via telematica sul sito internet dell'INBB
2. Il bando deve indicare il programma di ricerca. Il programma di ricerca deve fare riferimento ad una ricerca già in corso o da avviarsi, evidenziando la durata del programma.
3. Il bando stabilisce le modalità e i tempi per la presentazione delle domande, delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli da parte dei candidati, in conformità con le disposizioni vigenti in materia di documentazione amministrativa. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori ai quindici giorni successivi alla

pubblicazione dell'avviso.

4. La Commissione giudicatrice, per ogni valutazione comparativa, è nominata, dal Direttore.

5. La Commissione giudicatrice è composta da tre componenti, di cui almeno un professore universitario.

Art. 4

(Lavori delle Commissioni giudicatrici)

1. Le Commissioni giudicatrici predeterminano i criteri da seguire per le procedure della valutazione comparativa dei candidati.

2. Le Commissioni giudicatrici nell'effettuare la valutazione comparativa dei candidati, come previsto nei successivi commi, devono valutare se il curriculum dei candidati sia adeguato rispetto al tema oggetto del programma di ricerca che dovrà essere svolto dal vincitore.

3. Le commissioni giudicatrici nell'effettuare la valutazione comparativa dei candidati, prendono in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.

4. Le commissioni giudicatrici effettuano la valutazione comparativa delle pubblicazioni di cui al comma 3 sulla base dei seguenti criteri:

a) originalità, innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica;

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con gli ambiti scientifici per i quali è bandita la procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate;

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica.

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

5. Le Commissioni nel valutare le pubblicazioni si possono avvalere anche dei seguenti indici:

a) numero totale delle citazioni;

b) numero medio di citazioni per pubblicazione;

c) "impact factor" totale;

d) "impact factor" medio per pubblicazione;

e) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

6. Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente nelle valutazioni comparative:

a) prestazione di servizi di formazione e ricerca, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato, presso istituti pubblici italiani o all'estero;

b) svolgimento di attività di ricerca, formalizzata da rapporti istituzionali, presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri;

c) svolgimento di attività in campo clinico relativamente a quegli ambiti scientifico-disciplinari in cui sono richieste tali specifiche competenze;

d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali;

e) titolarità di brevetti;

f) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;

g) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;

h) pertinenza del titolo di dottore di ricerca, o equivalente in ambiti affini alla ricerca;

i) svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero.

7. Al termine della valutazione dei titoli delle pubblicazioni scientifiche e della tesi di dottorato si potrà richiedere ai candidati di svolgere in sede pubblica una illustrazione e

discussione dei propri titoli.

8. Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni; ne sono parte integrante e necessaria i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato nonché la relazione riassuntiva dei lavori svolti. Al termine dei lavori la Commissione, previa valutazione comparativa, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, indica i vincitori in numero pari al numero dei posti per i quali è stata bandita la procedura. Il Direttore, con proprio atto, accerta, entro dieci giorni dalla consegna, la regolarità degli atti della valutazione comparativa e dichiara il vincitore.

Art. 5

(Compiti del personale addetto allo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo con contratto a tempo determinato e durata del contratto)

1. Il personale addetto allo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo con contratto a tempo determinato svolge ricerca scientifica secondo il programma di ricerca su cui è stata attivata la procedura di reclutamento.
2. Il personale addetto allo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo con contratto a tempo determinato prende servizio e svolge la propria attività di ricerca presso l'UdR INBB che ne ha proposto il reclutamento.
3. La durata massima del contratto stipulato con il personale addetto allo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo con contratto a tempo determinato è di 36 mesi.
4. Il rinnovo del contratto è approvato dal Direttore, sulla base di motivata richiesta del responsabile dell'UdR che ha proposto l'attivazione della posizione oggetto del rinnovo, in merito all'attività di ricerca svolta dal personale addetto allo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo con contratto a tempo determinato e al perdurare delle condizioni che hanno originato l'attivazione del posto anche per quanto concerne la copertura finanziaria.
5. Ai fini del rinnovo di cui al comma 3 il personale addetto allo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo con contratto a tempo determinato, un mese prima dello scadere del contratto, è tenuto a presentare al Consorzio una relazione sul lavoro scientifico e sull'attività didattica integrativa svolta durante il periodo interessato. I contratti di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

Art. 6

(Stipula del contratto e periodo di prova)

1. L'Amministrazione invita il candidato risultato vincitore a stipulare il contratto e contestualmente a presentare la documentazione necessaria. Il contratto è stipulato dal Direttore.
2. Il trattamento economico è stabilito nel Bando.
3. Il corrispondente impegno orario è indicato nel Bando.

Art. 7

(Incompatibilità)

1. Il contratto di lavoro subordinato di cui al presente regolamento non è cumulabile:
 - con altri contratti di lavoro subordinate, salvo quanto previsto nel periodo successivo del presente articolo;
 - con lo svolgimento del dottorato di ricerca;
 - con la fruizione di borse di ricerca post-laurea o post-dottorato;
 - con gli assegni di ricerca di cui all'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono collocati in posizione di aspettativa o di fuori ruolo o analoga posizione, se previsto dagli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza.

Art. 8

(Valutazione delle attività)

1.L'attività svolta dal personale addetto allo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo con contratto a tempo determinato è soggetta alla verifica positiva, svolta sotto forma di relazione scritta, del programma di ricerca e del progetto didattico. A tal fine il personale addetto allo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo con contratto a tempo determinato la sottopone al termine della sua attività, controfirmata dal docente responsabile del programma di ricerca. In caso di parere negativo, adeguatamente motivato, l'INBB delibererà se applicare la disciplina del recesso per giusta causa.

Art. 9

(Recesso e norma di rinvio)

1.Ai sensi dell'art. 2119 del Codice Civile ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. L'Amministrazione può inoltre, recedere dal contratto per giusta e comprovata causa o giustificato motivo.

2.Per quanto non previsto specificatamente nel presente regolamento, in materia di assenze e di incompatibilità o cumulo di impieghi, si osservano le norme previste per i ricercatori universitari di ruolo.

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione e sarà pubblicato sul sito dell'INBB.